

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

“RINNOVA”

tra

ANCE Pescara – Sezione dei Costruttori edili di Confindustria Pescara - , con sede in Pescara, Via Raiale 110 bis, nella persona di Giuseppe Girolimetti in qualità di Presidente-protempore

ANCE Chieti, con sede in Chieti Largo Teatro vecchio,4 nella persona di Angelo De Cesare in qualità di Presidente-protempore

CARICHIETI Spa, con sede in Chieti Scalo (CH), Via Colonna 24 – 66013 Chieti - Codice Fiscale 00098470693, nella persona del Dr. Roberto Sbrilli, Direttore Generale

(d’ora innanzi congiuntamente le “Parti”)

PREMESSO CHE

- a) **ANCE Pescara e ANCE Chieti** sono emanazione territoriale di ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili, principale organizzazione rappresentativa delle imprese di costruzioni e di servizi per l'edilizia, nonché la maggiore Associazione di categoria tra quelle aderenti al sistema confindustriale italiano. A livello regionale le stesse organizzazioni sono parti costituenti dell'ANCE Abruzzo che aderisce a Confindustria Abruzzo e rappresenta gli interessi degli imprenditori abruzzesi operanti nel settore delle costruzioni, delle opere pubbliche e dell'edilizia in genere, nei confronti delle istituzioni e del sistema economico e finanziario.
- b) è interesse di **ANCE Pescara e ANCE Chieti** fornire agli Associati, soluzioni finanziarie specifiche per l'esercizio della propria attività;
- c) **ANCE Pescara e ANCE Chieti** hanno interesse a rendersi inoltre parte attiva nel facilitare lo sviluppo di nuove opportunità di mercato a favore dei propri associati.
- d) **ANCE Pescara e ANCE Chieti** relativamente al precedente punto hanno individuato nell'accordo cosiddetto "protocollo di Kyoto" una opportunità di rilancio e sviluppo del settore soprattutto nelle attività di ristrutturazione ed adeguamento energetico e strutturale dei fabbricati esistenti, con particolare riferimento ai Condomini residenziali;
- e) gli incentivi fiscali concessi dalle norme nazionali ed in particolare dalla Legge 90/2013, nella misura variabile e vigente tempo per tempo degli importi dei lavori, costituiscono un volano essenziale per la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- f) gli incentivi fiscali citati possono essere incamerati dai contribuenti attraverso ratei costanti previsti dalla normativa vigente tempo per tempo, lasciando ai beneficiari l'onere dell'anticipo dell'intero costo degli interventi;
- g) **CARICHIETI Spa** è una banca (di seguito anche solo la “Banca”) che opera prevalentemente nel territorio della Regione Abruzzo, ed ha per sua natura, tra gli altri, il compito di promuovere lo sviluppo economico del territorio regionale;
- h) al fine di fornire oltre alle soluzioni tecniche nel rispetto della compatibilità ambientale ed in particolare del “protocollo di Kyoto”, anche le soluzioni finanziarie conseguenti alla necessità di coprire gli eventuali investimenti di adeguamento dei fabbricati ad uso civile abitazione, le Parti intendono stabilire un protocollo di intesa che consenta agli Associati ANCE Pescara e ANCE Chieti di sottoporre agli Amministratori di Condomini un pacchetto “chiavi in mano”, per i lavori di adeguamento dei fabbricati condominiali, rivolto a soddisfare anche le esigenze finanziarie dei singoli condomini;
- i) le Parti, ciascuno per la propria esperienza e competenza, nonché nel totale rispetto della propria autonomia, ritengono opportuno disciplinare i rapporti reciproci che sorgeranno in virtù della loro collaborazione.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del protocollo di collaborazione

Art. 1
(condizioni)

La Banca potrà concedere, a proprio insindacabile giudizio, ai singoli condòmini, proprietari di unità abitative site in Condomini regolarmente costituiti, finanziamenti alle condizioni pattuite nel presente protocollo di collaborazione e riportate nella tabella di cui all'allegato "A" che si allega e forma parte integrante del protocollo di accordo stesso.

La Banca potrà variare le condizioni riportate nella tabella "A" allegata a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione alle due associazioni ANCE sopra costituite, qualora le condizioni finanziarie di mercato lo facessero ritenere necessario.

Art. 2
(beneficiari)

I beneficiari delle condizioni finanziarie concordate nel presente protocollo di collaborazione sono clienti Carichieti singoli proprietari di unità immobiliari site in Condomini regolarmente costituiti. Parimenti potranno beneficiare di dette condizioni dedicate le Aziende Ance clienti Carichieti.

Art. 3
(documentazione)

Oltre alla consueta documentazione necessaria per la richiesta di concessione di un finanziamento, alla domanda di finanziamento dovrà essere inoltre allegato:

- Verbale dell'assemblea condominiale in cui viene assunta la delibera dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale.
- Verbale dell'assemblea condominiale in cui viene assegnato l'appalto alla impresa aggiudicatrice.
- Riparto procapite dell'intera spesa appaltata a firma dell'amministratore condominiale.
- Contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria dei lavori che, comunque deve essere iscritta al registro delle ditte della CCIAA di appartenenza da almeno 5 (cinque) anni.

Art. 4
(erogazione)

Ferma restando l'insindacabilità di giudizio a capo della Banca in merito alla valutazione e alla concessione del credito richiesto, i finanziamenti potranno essere concessi all'esclusiva condizione che gli stessi vengano utilizzati per le finalità di cui alle premesse protocollo di collaborazione.

Subito dopo l'erogazione del finanziamento in favore del singolo condòmino, questo darà disposizione di giroconto su c/c appositamente istituito presso la CARICHJETI ed intestato al Condominio. La causale del giroconto dovrà contenere la seguente descrizione "*quota lavori straordinaria manutenzione delibera condominiale n..... del.....*".

Coerentemente allo Stato Avanzamento dei Lavori e dietro disposizione dell'Amm.re del Condominio, le somme potranno essere riversate esclusivamente nelle casse della Azienda appaltatrice sul conto corrente attivo presso la Carichieti SpA.

Art. 5
(modulistica)

La modulistica contrattuale è quella in uso nella Carichieti SpA.

Art. 6
(durata - recesso)

Il presente protocollo di collaborazione ha durata annuale a decorrere dalla data odierna ed esso si intenderà automaticamente rinnovato, di anno in anno, nel caso di mancata disdetta scritta da una delle parti, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza annuale.

Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere in ogni momento con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrarsi all'altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima dell'efficacia del recesso.

Art. 7

(ruolo della Banca)

La Banca, con la firma del presente accordo, manifesta la sua disponibilità all'erogazione dei finanziamenti qui disciplinati, ferma restando l'insindacabilità di giudizio a capo della Banca in merito alla valutazione e alla concessione di ciascuno di essi.

La Banca non assume alcuna garanzia in ordine all'effettiva disposizione di giroconto da parte del singolo condòmino in favore del Condominio e al pagamento da parte del Condominio in favore dell'Azienda appaltatrice, né potrà avere alcuna responsabilità con riferimento a dette ipotesi.

Parimenti la Banca non assume alcuna garanzia in favore del singolo condòmino per l'esecuzione dei lavori e per il pagamento dell'Azienda appaltatrice, né potrà avere alcuna responsabilità con riferimento a dette ipotesi.

Più in generale, la Banca non assume alcuna garanzia o responsabilità in relazione all'esecuzione delle opere oggetto dei finanziamenti, al pagamento da parte dei Condomini e dei singoli condòmini o a qualsivoglia ulteriore obbligazione.

Art. 8
(foro competente)

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente protocollo di collaborazione sarà esclusivamente competente il Foro di Chieti

Art. 9
(modifiche)

Le Parti convengono che qualsiasi modifica del Protocollo di collaborazione dovrà essere concordata tra le stesse per iscritto.

Letto approvato e sottoscritto

.....Li

ANCE Pescara

ANCE Chieti

CARICHJETI SPA

Approvazione ex art. 1341 c.c.: le Parti confermano di avere esaminato attentamente, di avere compreso il contenuto e che intendono approvare le seguenti clausole: art. 4 (erogazione); art. 6 (durata - recesso), art. 7 (ruolo della Banca); art. 8 (foro competente), art. 9 (modifiche)

Letto approvato e sottoscritto

.....Li

ANCE Pescara

ANCE Chieti

CARICHJETI SPA